



LINEE GUIDA

A.S. 2012-2013

SOMMARIO

1. Dimensionamento	pag. 2
1.1 Premessa	pag. 2
1.2 Quadro giuridico istituzionale	pag. 2
1.3 Contenuti e modalità operative	pag. 3
1.4 Il quadro regionale	pag. 7
1.5 Istituzioni scolastiche autonome e punti di erogazione del servizio: criteri e parametri ...	pag. 8
1.6 Tetto del 30% di alunni stranieri per classe	pag. 10
2. Offerta formativa	pag. 11
2.1 I curricoli scolastici: contestualizzazione	pag. 11
2.2 Programmazione della rete scolastica: principi e indirizzi	pag. 12
3. Approvazione del piano di dimensionamento e dell'offerta formativa	pag. 13
4. Cronogramma anno 2011	pag. 13

1. DIMENSIONAMENTO

1.1 Premessa

Il dimensionamento scolastico non è la risultante di una mera trasposizione quantitativa con riferimento ai soli contingentati parametri numerici: l'approccio è infatti tecnico-istituzionale e tendente a razionalizzare una complessa realtà in cui entrano in gioco elementi qualitativamente rilevanti ricavabili dall'insieme delle normative vigenti, dalla dottrina e dalla pratica scolastica, dalle esigenze del territorio e delle persone che in esso vivono in un determinato periodo storico.

Attori del dimensionamento sono le istituzioni scolastiche e le amministrazioni locali e regionali, ognuna con le proprie competenze, i propri strumenti e mezzi per rispondere nel migliore dei modi alla domanda di istruzione e formazione (espressa e potenziale) del territorio, con dei progetti e delle pratiche che siano ponderati ma anche efficienti nei mezzi, che mirino all'efficacia dei risultati e che siano il più possibile condivisi. Alla Regione spetta indicare le linee guida e approvare il piano complessivo; i soggetti locali hanno il compito di elaborare proposte specifiche e puntuali di dimensionamento, sia delle istituzioni scolastiche che dei punti di erogazione del servizio.

Pur dovendo comunque riferirsi alle determinazioni numeriche ministeriali annesse alle ordinanze sugli organici – personale dirigente, docente, amministrativo-tecnico-ausiliario (ATA) per la formazione delle classi –, il dimensionamento deve essere qualcosa di più comprensivo e ponderato. I parametri quantitativi sono sicuramente ineludibili, ma la loro applicazione non può essere automatica e avulsa dal contesto.

L'analisi delle caratteristiche demografiche, economiche e socio-culturali dei bacini di utenza aiuta ad evidenziare aree di disagio sociale e scolastico e aree di disagio localizzato; la domanda di istruzione locale e il pendolarismo legato alle scelte delle famiglie rappresentano elementi utili per definire gli ambiti territoriali di riferimento e per suggerire eventuali politiche di orientamento e di servizio al territorio che mirino all'innalzamento dei livelli qualitativi e quantitativi dell'intervento educativo e dei risultati formativi.

È altresì importante valutare gli ulteriori diversi compiti che la scuola svolge: dall'educazione permanente e ricorrente, alla apertura delle biblioteche e laboratori, dall'attivazione di attività extra e para scolastiche alla costruzione di reti con agenzie educative, associative o del tempo libero nel territorio di pertinenza.

La scuola può e deve essere un punto di riferimento per la comunità.

Il dimensionamento delle rete scolastica, inoltre, deve avere una prospettiva di medio-lungo termine (considerando l'andamento, la situazione attuale, il bacino attuale, le previsioni) perché l'assetto di una scuola non può essere messo in discussione e cambiato di frequente, sempre per mantenere un quadro di continuità operativa con particolare riguardo agli accorpamenti già attuati e alle deroghe concesse nel precedente Piano.

Uno dei punti di partenza rimane comunque il dimensionamento in termini di utenti, sia delle istituzioni scolastiche che dei luoghi in cui viene erogato il servizio.

Infine va rilevato che nella Regione del Veneto la presenza di scuole paritarie, in particolare di plessi di scuola dell'infanzia, è molto elevata (67%). Si tratta di una presenza fondamentale e insostituibile per il sistema istruzione Veneto. A tal proposito, va considerato che il dimensionamento della rete scolastica, non potendo tener conto dell'utenza potenziale, ma dovendo essere basata unicamente sull'utenza reale, può determinare la valutazione di sottodimensionamento di istituzioni scolastiche in situazioni territoriali nelle quali le scuole paritarie assorbono una quota rilevante di utenza. Si tratta di una problematica che, pur non trovando una soluzione allo stato attuale, risulta però fondamentale rilevare, al fine di poter individuare, a livello nazionale, nuovi strumenti operativi che siano in grado di dare opportune risposte.

1.2 Quadro giuridico istituzionale

I riferimenti normativi rimangono il DPR 81/09 – che reca “norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” – e, per quanto riguarda i criteri interpretativi, la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/09 pubblicati entrambi sulla Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 2009. La Corte, intervenendo sui ricorsi presentati da varie Regioni, che avevano impugnato l'intero sistema normativo definito con l'emanazione dell'art. 64 del

Decreto 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, pur facendo salvo l'impianto generale, ha decretato l'incostituzionalità dei punti f-bis ed f-ter del comma 4 dell'art. 64 che hanno diretta implicazione sul DPR 81/09, stabilendo che non possono considerarsi norme generali sull'istruzione né la "definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica" (f-bis), né le misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti nel caso di chiusura o di accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni (f-ter). La Corte ha motivato il proprio giudizio di incostituzionalità, sostenendo che le lettere f-bis ed f-ter invadono le competenze regionali. Infatti "[...] la preordinazione dei criteri volti all'attuazione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche ha una diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali e alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale [...]". Analoghe considerazioni devono essere fatte per quanto riguarda la lettera f-ter che demanda "al regolamento governativo il prevedere, nel caso di chiusura o di accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli Comuni, specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti".

Ne consegue che il DPR 81/2009 vincola legittimamente le Regioni esclusivamente al rispetto del comma 2 dell'art. 1 che recita: "Dall'attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, con particolare riferimento alla riduzione di quelli sottodimensionanti rispetto ai parametri previsti ai sensi dei decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1997, e in data 24 luglio 1998, n. 331, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, rilevati per l'anno scolastico 2008-09, deve conseguire una economia di spesa non inferiore a 85 ml di euro entro l'anno scolastico 2011-12 [...]".

Rientrano nell'esclusiva competenza dello Stato, in quanto norme generali sull'istruzione, gli ordinamenti scolastici, i programmi scolastici (obiettivi generali del processo formativo, obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni), l'organizzazione generale dell'istruzione scolastica, lo stato giuridico del personale; sono pure di competenza esclusiva dello Stato, in quanto livelli essenziali delle prestazioni (LEP), le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricula e relativo monte ore annuale, l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricula, comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche, i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curriculum, gli standard relativi alla qualità del servizio, gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, gli obblighi complessivi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, i principi di formazione degli insegnanti, la determinazione delle risorse finanziarie e del personale a carico del bilancio dello Stato. Allo Stato, infine, competono i principi fondamentali di riferimento per la legislazione concorrente.

1.3 Contenuti e modalità operative

Il DPR 81/09 detta inoltre norme sulla definizione degli organici e la formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, "Le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali, tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base:

- a) alla previsione dell'entità e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili e degli alunni di cittadinanza non italiana;
- b) al grado di densità demografica delle varie Province di ciascuna Regione e della distribuzione della popolazione tra i Comuni di ogni circoscrizione provinciale;
- c) alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e alle condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realtà;
- d) all'articolazione dell'offerta formativa;
- e) alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011;
- f) alle caratteristiche dell'edilizia scolastica."

Inoltre, il comma 3 stabilisce quanto segue: “Le dotazioni di cui al comma 2 sono determinate, altresì, con l’osservanza dei criteri e dei parametri previsti dal presente regolamento. Le dotazioni dell’istruzione secondaria di I e II grado sono inoltre determinate con riguardo alle diverse discipline ed attività contenute nei curricoli delle singole istituzioni.”

Ai sensi dell’art. 3, per quanto riguarda la formazione delle classi: “Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti.

Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico procede all’assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell’offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.”

Ai sensi dell’art. 4: “Al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell’organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all’inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola.

I dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell’istruzione primaria e dell’istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all’aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, secondo i criteri ed i parametri [...].”

Ai sensi dell’art. 5, comma 1: “Le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno restano definite secondo quanto disposto dall’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali individuano le modalità di distribuzione delle risorse utili all’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, e stabiliscono la dotazione organica per la scuola dell’infanzia e per ciascun grado di istruzione, nei limiti delle consistenze indicate nel decreto annuale del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze concernente la determinazione degli organici del personale docente.”

Al comma 2: “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno o da altro personale operante nella scuola. L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’art. 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”

Infine il comma 3: “L’istituzione delle classi e delle sezioni secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi 1 e 2 è effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive stabilite con il decreto annuale del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente.”

L’art. 8 detta norme relative a scuole in situazioni disagiate e prevede che “Nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dagli articoli 10, 11 e 16.”

Le disposizioni relative alla scuola dell’infanzia, dettate dall’art. 9, stabiliscono che queste “siano organizzate in modo da far confluire in sezioni distinte i bambini che seguono i diversi modelli orario di funzionamento.

Le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all’articolo 5, commi 2 e 3 (*classi con alunni in situazione di disabilità*), con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a

26. Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità.”

Le disposizioni relative alla scuola primaria, dettate dall’art. 10, stabiliscono che “Salvo il disposto dell’art. 5, commi 2 e 3 (*classi con alunni in situazione di disabilità*), le relative classi siano di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni.”

Il tempo pieno viene confermato nei limiti dell’organico disponibile in relazione alle determinazioni fissate dall’organo competente.

Sempre ai sensi dell’art. 10, possono disporsi eventuali incrementi subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo dell’istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Inoltre “Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività di tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede all’eventuale definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda la ricettività di posti/alunno delle classi da formare, spetta ai Consigli di Istituto l’indicazione dei criteri di ammissione.

Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo previsto al comma 1 e comunque non inferiore a 10 alunni.”

Le disposizioni relative all’istruzione secondaria di primo grado, dettate dall’art. 11, stabiliscono che:

- “1. Le classi prime siano costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un’unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità.
2. Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità. In caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi, secondo i criteri indicati dal Regolamento.
3. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi, e comunque non al di sotto di 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte. In tale caso gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che non possono contenere più di 18 alunni e programmano interventi didattici funzionali al particolare modello organizzativo.”

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, “Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività pari a 36 ore. In via eccezionale può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in base a quanto previsto al comma 2. Possono disporsi eventuali incrementi di posti, subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo dell’istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”

Il comma 2 “In mancanza di servizi e strutture idonee che consentano lo svolgimento di attività in fasce orarie pomeridiane di un corso intero, non sono autorizzate classi a tempo prolungato.”

Il comma 3 “Nelle scuole e nelle sezioni staccate nelle quali si svolgono anche attività di tempo prolungato, il numero complessivo delle classi si determina sulla base del totale degli alunni iscritti secondo i criteri di cui all’art. 11 sempre del citato DPR 81/09. Successivamente si procede alla determinazione del numero delle classi a tempo prolungato sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo prolungato ecceda la recettività di posti/alunno delle classi da formare, è rimessa ai Consigli di Istituto l’indicazione dei criteri di ammissione.”

Ai sensi dell’art. 16 (*Formazione delle classi prime e delle classi iniziali dei cicli conclusivi*), comma 1: “Le classi prime dei corsi di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 alunni [...]”.

Il comma 2: “Gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire in istituti vicini dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe; si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità.”

Il comma 3: “Negli istituti di istruzione secondaria superiore, in cui sono presenti istituti di diverso ordine (*es. istituto tecnico/istituto professionale/licei*) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi del primo anno di corso si formano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o sezione di liceo musicale e coreutico, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.”

Il comma 4: “Il numero delle classi del primo anno di corso e di quelle iniziali dei periodi successivi al primo biennio si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi e corsi di studio, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.”

Le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio sono le seguenti:

- classe prima del liceo classico;
- classe terza dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici;
- classi terze (del vecchio ordinamento) degli istituti professionali alle quali si accede dal biennio comune a più corsi di qualifica;
- classe prima o unica dei corsi post-qualifica (del vecchio ordinamento) per il conseguimento della maturità professionale o d’arte applicata.

Il comma 5: “Le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso debbono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.”

Il comma 6: “Fermo restando quanto previsto dal comma 5, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità.”

L’art. 17, comma 1: “Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all’articolo 16.

Il comma 2: “Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell’anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 10 alunni.”

Se il totale delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli non consente l’attivazione di uno o più corsi/indirizzi presenti nella scuola, i Direttori regionali dovranno fornire indicazioni ai dirigenti scolastici per il mantenimento dei corsi/indirizzi maggiormente richiesti, evitando duplicazioni di quelli di tipo analogo (C. M. n. 21 del 14.03.2011).

Nella stessa Circolare si precisa che è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate, al fine di garantire un’offerta formativa ampia seppur razionalizzata.

Qualora il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi di studio sia insufficiente per la costituzione di una classe, il Consiglio di Istituto individua i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi funzionanti nella scuola. Resta ferma la possibilità di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionano la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.

Si fornisce uno schema riassuntivo e sintetico delle soglie di minimo e di massimo della dimensione delle classi secondo il DPR 81/09.

Soglie di minimo e di massimo secondo il DPR 81/09				
	Classi	Pluriclassi o classi articolate	Deroghe comuni montani – piccole isole	Ulteriori deroghe
Scuola dell'infanzia	18-26 (29 in casi di eccedenze)			Possibile deroga del 10% dei parametri se motivata. Non più di 20 iscritti con la presenza di alunni disabili (nel rispetto delle dotazioni organiche). Per le classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura (organizzate anche in pluriclasse) non si applicano i limiti minimi e massimi previsti.
Scuola primaria	15-26 (27 in casi di eccedenze)	8-18	minimo per classe: 10 iscritti	
Scuola secondaria di I grado	18-27 (28 in casi di eccedenze) (30 con sezione unica) (media iscritti ≥ 20 per le II e III)	10-18	minimo per classe: 10 iscritti	
Scuola secondaria superiore	27-30 (25-30 con sezione unica) (media iscritti ≥ 22 per le classi II, III, IV) (per le V: minimo 10 iscritti)	12-27		

1.4 Il quadro regionale

La Regione del Veneto nell'anno 2000 ha messo a punto il Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (DGR 407/2000). Dall'approvazione del Piano a oggi le variazioni sono state molteplici, soprattutto per quanto concerne il primo ciclo (primarie e secondarie di primo grado) e le scuole dell'infanzia.

Sempre più le Amministrazioni locali, sulla scorta delle linee-guida regionali, le quali raccomandavano che nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica dovesse essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi di scuole del primo ciclo e della scuola dell'infanzia, si sono orientate verso proposte di verticalizzazione (costituzione appunto di istituti comprensivi) e ci si è avvicinati a quell'idea di primo ciclo unico che, qualora si realizzino le condizioni favorevoli, propone un percorso unificato (3 anni di scuola dell'infanzia, 5 di primaria e 3 di secondaria di primo grado) con una programmazione unitaria, un forte progetto di continuità e un dialogo continuo tra i vari cicli.

Oggi l'assetto veneto del primo ciclo e delle scuole dell'infanzia vede la presenza di 485 istituzioni di cui 358 Istituti comprensivi, 81 Direzioni didattiche e 46 Istituti secondari di primo grado (conteggiando le sedi di direzione). Il 73,8% di queste istituzioni è quindi costituito da Istituti comprensivi (nel Piano del 2000 la quota era del 51%).

La dimensione media regionale delle istituzioni del primo ciclo e dell'infanzia è di oltre 800 alunni (precisamente 823); tutte le province sono al di sopra di tale soglia con l'esclusione di Belluno (una media di 575 alunni per istituzione scolastica) e di Rovigo (744).

Le deroghe ai limiti minimi (meno di 500 iscritti) si sono significativamente contratte (dal 17% del 2000 all'8,6% attuale).

Il 54,6% delle istituzioni del primo ciclo e dell'infanzia (265 casi) sono dimensionate secondo quanto richiesto dalla normativa (il numero degli alunni per un "dimensionamento ottimale" è infatti compreso tra le 500 e le 900 unità). Per 178 istituzioni (il 36,7% del totale) si parla di sovradimensionamento (oltre i 900 iscritti). A tal proposito, le ultime linee guida regionali (DGR n. 2038 del 03.08.2010), riprendendo la normativa nazionale, indicano che per gli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica e per gli istituti comprensivi può non essere applicato il numero massimo di 900 alunni.

Il secondo ciclo in Veneto è attualmente composto da 222 istituzioni; più della metà (il 52,3%, pari a 116 istituzioni) è dimensionato secondo quanto indicato dalla normativa (500-900 alunni) e un altro 39,6% supera le 900 unità (le province di Treviso, Verona e Vicenza presentano una elevata percentuale di istituzioni sovradimensionate).

La dimensione media regionale è attorno agli 848 frequentanti per istituzione.

Per quanto riguarda l'organizzazione e le dotazioni organiche dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), si fa riferimento alla Circolare Ministeriale n. 21 del 14.03.2011 e al Decreto Interministeriale dell'11.03.2011, evidenziando che "(visto il D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2010-11. Nelle more dell'emanando regolamento che definirà l'assetto organizzativo e didattico dei CPIA, in fase di avanzata definizione, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità. Si ricorda che, con la sottoscrizione dell'*Accordo Quadro* tra questo Ministero e il Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2010, ai CTP è stato attribuito un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell'operazione relativa "*al rilascio del permesso di soggiorno CE*"".

Si rileva la presenza di corsi serali attivi in 60 istituzioni scolastiche superiori per un totale regionale di circa 5.300 iscritti.

Oltre a definire il numero massimo regionale di dirigenze scolastiche, l'Amministrazione Statale ha fissato dei tetti di economia di spesa da conseguire entro l'anno scolastico 2011-12 che si è risolto in una diminuzione di risorse in termini di personale docente e non docente. Per l'anno scolastico 2011-12 in Veneto è prevista una riduzione di 1.398 docenti sull'organico di diritto e di 925 unità per il personale ATA.

1.5 Istituzioni scolastiche autonome e punti di erogazione del servizio: criteri e parametri

Nel quadro normativo delineato, la Regione stabilisce che il dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2012-13 debba tener conto:

1. della consistenza delle sezioni di scuola dell'infanzia, dei plessi di scuola primaria, delle scuole coordinate, delle sezioni annesse o aggregate, delle sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria di I e II grado;
2. delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali dei bacini di utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole con disponibilità di aule che rispettino le norme in materia di sicurezza, dell'agibilità delle vie di comunicazione, dei tempi di percorrenza delle stesse autonomie scolastiche.

Per quanto riguarda il dimensionamento delle istituzioni autonome, si stabilisce che:

- a) le istituzioni scolastiche, per acquisire e mantenere l'autonomia, debbano avere, ai sensi del DPR n. 233 del 18 giugno 1998, un numero di alunni compreso tra 500 e 900, tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni per il biennio successivo;
- b) per le istituzioni scolastiche site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e/o linguistiche, il numero minimo di alunni previsto dal precedente punto a) possa essere ridotto, ai sensi del DPR 233/1998, fino a 300 alunni;
- c) per gli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica, per gli istituti comprensivi e per gli istituti di istruzione secondaria di II grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico possa non essere applicato il numero massimo di 900 alunni di cui al precedente punto a);

- d) per “piccole isole”, si intendono tutte le isole eccetto la Sicilia e la Sardegna; per “Comuni montani” si intendono quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 come integrata dalle singole leggi regionali;
- e) nell’azione di razionalizzazione della rete scolastica debba essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi di scuole del primo ciclo;
- f) l’unificazione degli istituti di II grado si realizza, prioritariamente, tra istituti della medesima tipologia; si procede all’unificazione di istituti di diverso ordine o tipo qualora, separatamente, non rientrino nei parametri di cui ai punti a) e b); in tal caso assumeranno la denominazione di “istituto di istruzione secondaria superiore” (IIS);
- g) nelle località di cui al punto b) che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.

Per “punti di erogazione del servizio” si intendono i plessi di scuola dell’infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado, le scuole coordinate, sezioni staccate e sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria superiore.

Riconfermando quanto deliberato dalla Giunta Regionale con proprio atto n. 2038 del 03.08.2010 – che riprende il regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” – i parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono i seguenti:

1. i plessi di scuola dell’infanzia sono costituiti in presenza di almeno 30 bambini;
2. i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 50 alunni. Nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di non meno di due corsi completi;
3. le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite in presenza di almeno 45 alunni;
4. negli istituti di II grado, le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, nonché gli indirizzi di studio e le specializzazioni funzionanti nella medesima sede scolastica, sono costituite con non meno di 20 alunni con la previsione di un corso quinquennale.

Per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e/o linguistiche, di cui alla lettera b) sopra riportata, sono stabiliti i seguenti parametri:

- i plessi di scuola dell’infanzia sono costituiti in presenza di almeno 20 bambini;
- i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 30 alunni;
- le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite in presenza di almeno 36 alunni;
- le sedi coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, gli indirizzi di studio funzionanti nella medesima sede scolastica di scuola secondaria di secondo grado sono costituite con non meno di 20 alunni con la previsione di un corso intero.

Tuttavia, per ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate o nel caso in cui si preveda un incremento della popolazione scolastica nel rispetto dei parametri sopra indicati, è consentito di ridurre tali parametri fino al 10%.

Nell’ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di istituzioni autonome e di punti di erogazione del servizio, anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite compensazioni a livello provinciale, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati.

In particolare, i Comuni, competenti per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dovranno tenere conto dei seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell’ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- verificare l’efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.).

Le Province, competenti per la scuola secondaria di secondo grado, dovranno, a loro volta, attenersi ai seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nel Distretto Formativo di riferimento;
- verificare la consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori;

- considerare l'adeguatezza della rete dei trasporti;
- considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole/poli.

Deve valere il principio di corrispondenza tra le classi previste in organico di diritto e quelle effettivamente costituite all'inizio dell'anno scolastico. Si può prevedere la possibilità di scostamento in misura non superiore al 10% rispetto ai limiti minimo e massimo di alunni per classe.

Le classi in cui sono presenti alunni disabili sono costituite di norma con un numero di alunni non superiore a 20 (la riduzione deve essere motivata in relazione alle particolari esigenze formative e al progetto educativo d'integrazione dei suddetti alunni disabili).

I parametri sopra ricordati si possono riassumere secondo lo schema che segue.

	Dimensionamento dei punti di erogazione del servizio		
	Soglia minima	Deroghe per comuni montani e piccole isole (soglia minima)	Ulteriori deroghe
Scuola dell'infanzia	30 iscritti	20 iscritti	Possibile riduzione del 10% dei parametri se motivata (situazione eccezionale; previsioni di crescita demografica). Sono possibili sottodimensionamenti purché ci siano le apposite compensazioni a livello provinciale.
Scuola primaria	50 iscritti (almeno 2 corsi completi in centri ad alta densità demografica)	30 iscritti	
Scuola secondaria di I grado	45 iscritti	36 iscritti	
Scuola secondaria superiore	20 iscritti con previsione di un corso quinquennale		

Anche per il secondo ciclo, il dimensionamento dei punti di erogazione del servizio viene definito in relazione al numero di allievi che frequentano il plesso. Gli indirizzi vengono attivati soltanto se raccolgono un numero di iscritti tale da consentire la costituzione di una classe. Del resto la normativa (Legge 06.08.2008, n. 133, art. 64; Legge 04.12.2008, n. 189) definisce che gli indirizzi di studio (corsi) sono costituiti con la previsione di un corso quinquennale. Le linee di indirizzo regionale riprendono lo stesso parametro sottolineando che gli indirizzi sono costituiti costituite con non meno di 20 alunni e la previsione di un corso intero.

1.6 Tetto del 30% di alunni stranieri per classe

In Veneto, l'intensa presenza di alunni stranieri – connessa al forte tasso di immigrazione, specie nelle province in cui il fenomeno è più significativo – comporta la percezione dell'amplificarsi dell'emergenza educativa. Si pone quindi il problema del numero di alunni stranieri "sostenibile" per le classi, in modo da conservare una situazione di sostanziale equilibrio. La Circolare n. 20 del 23 ottobre 2007, tra le pratiche di accoglienza degli alunni nella scuola, indica i criteri operativi con cui il Collegio dei docenti provvede alla ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la loro presenza, ai fini di una migliore integrazione e di una maggiore efficacia didattica per tutti.

Nella considerazione che, lungi dall'essere un fattore di discriminazione, i principi che presiedono alla distribuzione degli alunni sono il frutto di un'approfondita e decennale riflessione, la Regione invita gli Enti locali e le Istituzioni scolastiche ad operare sinergicamente per dare vita a dei piani territoriali grazie ai quali possa essere individuato il limite massimo di alunni stranieri che può essere presente in ciascuna classe; in relazione a questo si raccomanda che la percentuale massima di alunni di cittadinanza non italiana per le classi di ogni ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado) sia del 30%. Le modalità di dettaglio sono demandate a specifici accordi territoriali.

2. OFFERTA FORMATIVA

2.1 I curricoli scolastici: contestualizzazione

La Riforma del sistema scolastico italiano, che ha preso avvio nell'anno scolastico 2010-11, va nella direzione di una sempre maggiore integrazione con le altre componenti della società nella quale la scuola è inserita, con particolare attenzione al mondo del lavoro.

La grande sfida ormai sempre più attuale è quella di continuare ad ampliare la fascia di popolazione a cui sia garantita un'istruzione tale non solo da permetterle di inserirsi velocemente sul mercato del lavoro, ma di essere in grado di poter affrontare nuovi apprendimenti con strumenti solidi e flessibili. Per farlo si ritiene necessario garantire al maggior numero possibile di persone le "competenze di base", limitare al massimo i *drop out*, gli esclusi dal sistema scolastico o di formazione, consentire un'adeguata permanenza nel sistema di formazione, generale o professionale, fino alle soglie della maggiore età, creare forme di flessibilità che consentano sia di ritornare al sistema di formazione formale, sia di muoversi all'interno di questo.

In questa ottica rimane strategico il continuo perseguimento di uno stretto raccordo tra mondo dell'istruzione, formazione professionale e mercato del lavoro, tra cultura generale e professione, tra capacità di astrazione e di concettualizzazione e attitudini pratiche e operative.

L'insegnamento della scienza e della tecnica si pone, perciò, entro un orizzonte generale in cui la cultura va vista come un tutto unitario, in cui pensiero e azione sono strettamente intrecciati tanto da formare personalità complete in grado di sviluppare le proprie prerogative umane così da poter affrontare le sfide presenti nella realtà e dare ad esse risposte adeguate e dotate di senso, nella consapevolezza che sviluppo o declino economico sono anche sempre frutto di sviluppo o declino etico, sociale e culturale.

A sostegno dell'Istruzione tecnica e professionale sono state usate in questi anni anche le risorse del FSE, riferite specificatamente all'asse "Capitale Umano", definendo la filiera della conoscenza quale circolo virtuoso di istruzione, formazione e lavoro in grado di coniugare interventi finalizzati all'inclusione sociale con la promozione dell'eccellenza e dell'innovazione. Si è infatti pensato di leggere criticamente il progetto nazionale di riforma in atto e di declinarne gli obiettivi a livello regionale, partendo da una impostazione moderna dei Piani di studio, che necessitano di una conversione verso un apprendimento più attento alla verifica e allo sviluppo delle competenze utili per il mondo del lavoro.

È in questa logica, sulla valorizzazione del "saper fare" e quindi sul compito educante del mondo del lavoro, che trovano significato le nuove esperienze di alternanza scuola-lavoro. La metodologia che si vuole introdurre è quella di ricercare di valorizzare l'aspetto formativo dell'esperienza pratica, in cui si pone l'accento sulle *skills*, cioè sulle abilità, prima ancora che sugli aspetti di professionalità, configurando un modello di apprendimento integrato tra sistema scolastico e sistema dell'impresa.

Alla stessa stregua si stanno realizzando e si concluderanno nel 2011, interventi che, attraverso la qualificazione delle risorse umane coinvolte, sono di sostegno alle aree e ai settori economici più rilevanti del Veneto, attivando e coinvolgendo in via prioritaria le reti di partenariato costituite all'interno dei Poli formativi riconosciuti dalla Regione del Veneto con DGR n. 3322 dell'8 novembre 2005.

Ai capofila dei Poli Formativi del Veneto (Istituti di Istruzione secondaria superiore) è stato chiesto di rivitalizzare la rete di partenariato a livello locale, progettando in maniera condivisa percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) coerenti con il settore produttivo e le filiere di riferimento, favorendo una maggiore integrazione dei sistemi dell'Istruzione, della Formazione e del Lavoro e sviluppando così una maggiore integrazione di saperi teorici e operativi, in linea con i nuovi indirizzi ministeriali in materia di istruzione e formazione tecnica superiore.

I progetti sono stati definiti secondo le indicazioni all'Art. 69 della Legge n. 144 del 17.05.1999 (relativa alla istituzionalizzazione dei percorsi, alla concertazione e al dialogo sociale per la costruzione del sistema IFTS su tutto il territorio nazionale), del Regolamento n. 436 del 31.10.2000 (che esplicita gli obiettivi, le caratteristiche del sistema e le regole del suo funzionamento con il metodo della concertazione e riconoscendo pari dignità all'istruzione e alla formazione anche nella gestione dei percorsi) e delle modifiche introdotte dal DPCM del 25 gennaio 2008 recante "linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori".

Per promuovere la "rivalutazione" dell'istruzione tecnica e professionale si sono sperimentate invece iniziative di orientamento disciplinare e borse per progetti di ricerca di sperimentazione nelle classi quarte e

quinte dell'istruzione superiore (Progetto Tekne), finalizzate ad approfondire tematiche o progettare modelli e strumenti coerenti con il percorso di studio e di particolare interesse scientifico, sociale, economico. Con la stessa logica è stata completata, con la costituzione delle relative Fondazioni di partecipazione, l'istituzione di Istituti Tecnici Superiori (ITS).

2.2 Programmazione della rete scolastica: principi e indirizzi

Con riferimento alla pianificazione dell'offerta formativa sul territorio, per l'anno 2012-13 vengono formulati i seguenti indirizzi:

1. ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 29 ottobre 1998, punto 5.3, nel formulare i piani di offerta formativa saranno valutati i caratteri che rivestono importanza ai fini economici e sociali, dando priorità alle situazioni che presentano validi rapporti con gli stessi; potrà essere assicurata la presenza, in ciascuna area, di strutture scolastiche che possano attivare corsi ad alta specializzazione, in corrispondenza di particolari destinazioni socio-economiche di quel territorio, anche al fine di favorire la costituzione di percorsi formativi integrati con l'offerta di formazione professionale esistente nella medesima area;
2. le proposte di piano dell'offerta formativa saranno messe a punto tenendo conto dell'esperienza didattica e del profilo culturale proprio delle diverse istituzioni scolastiche e coinvolgendo nelle sedi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale gli *stakeholders* della scuola, nell'ottica dell'interrelazione fra programmazione dell'offerta e organizzazione della rete scolastica;
3. i piani di offerta formativa dovranno essere la risultanza di un "patto formativo" con gli *stakeholders* della scuola e quindi consentire opportunità di interazione-cooperazione sistematica tra sistema formativo, da un lato, e mondo del lavoro, risorse culturali e sistema della ricerca, dall'altro, in sintonia e in raccordo con le innovative proposte di azioni sviluppate nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo; in tale prospettiva si inquadrano le esperienze di alternanza scuola-lavoro, nelle diverse forme possibili;
4. i piani di offerta formativa saranno sostenuti da adeguate azioni di orientamento sia informativo che didattico.

Nella proposta di programmazione dell'offerta formativa del proprio territorio si raccomanda alle Amministrazioni provinciali di tenere presente la necessità di applicare alcuni principi:

- il principio di efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell'offerta;
- il raccordo stretto fra programmazione territoriale ed esigenze dell'edilizia scolastica;
- il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- l'attenzione alle criticità emergenti (rischio di dispersione scolastica, aumento iscritti stranieri, aumento studenti in situazione di handicap).

I nuovi indirizzi da attivare dovranno:

- risultare utili e originali, in base ad analisi mirate, nell'ambito di riferimento, in quanto assenti o necessari alla piena soddisfazione delle esigenze del Distretto Formativo;
- risultare coerenti con l'offerta formativa esistente; possono essere richiesti ed attivati indirizzi di ordini diversi solo se riferiti alla creazione di un "campus" (viene definito campus un'area territoriale dove è presente una pluralità di tipologie di istituti, settori e indirizzi diversificati cui riferisce lo stesso insieme di servizi);
- risultare compatibili con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo;
- presentare dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe nell'anno scolastico 2012-13 atto a garantire l'attivazione della stessa e il mantenimento dell'indirizzo negli anni successivi ai sensi del DPR 81/2009;
- provenire da istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900; sono ammesse deroghe a fronte di adeguate motivazioni con il preventivo accordo della Provincia e dell'Ufficio Scolastico Territoriale (che rappresenta l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto nell'ambito della Commissione di Distretto Formativo), anche nel caso di creazione di "campus".

Costituisce criterio di preferenza la sostituzione, con un nuovo indirizzo, di uno preesistente nel medesimo ambito.

Gli indirizzi presenti nell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche saranno soppressi dopo tre anni consecutivi di non attivazione su ricognizione dell'Ufficio Scolastico Regionale.

3. APPROVAZIONE DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO E DELL'OFFERTA FORMATIVA

Per consentire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) l'assegnazione degli organici alle Regioni e quindi il corretto avvio dell'anno scolastico di riferimento, i piani di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa devono essere approvati dalla Regione entro il 22 novembre e devono tener conto della necessità di conseguire gli obiettivi finanziari previsti dall'art. 64 della legge n. 133 del 2008.

Nel rispetto di tale termine, la Regione approva il piano regionale dell'offerta formativa acquisendo i provvedimenti motivati provenienti dalle Province, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali adottati dalla Regione.

Al fine di pervenire alle proposte di offerta formativa di cui sopra, le Amministrazioni provinciali si avvalgono del parere espresso dalle Commissioni di Distretto Formativo. Tale parere deve avere una motivazione unitaria di sintesi delle opinioni espresse, risultare verbalizzato e contenere in modo chiaro le opzioni scelte.

Le Commissioni di Distretto Formativo ("ambito" ai sensi della Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 29 ottobre 1998, allegato A) punti 2.1, 2.2, 5.1) costituiscono un organismo consultivo e concertativo in cui sono presenti:

- il Presidente della Provincia (o suo delegato) con funzioni di coordinamento;
- i Sindaci dei Comuni ricadenti nel Distretto formativo (o loro delegati). Qualora le Istituzioni scolastiche si trovino in Distretti formativi diversi, va inoltrato l'invito a presenziare la Commissione ai Sindaci (o i delegati) di tutti i Distretti formativi interessati;
- un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
- il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti.

È invitata, in rappresentanza delle categorie economiche e delle parti sociali, un delegato della Commissione Provinciale del Lavoro, istituita a norma della L.R. 3/09.

Per le valutazioni relative al dimensionamento del primo ciclo e dell'infanzia sono convocati i sindaci (o loro delegati) dei comuni compresi nell'ambito territoriale specificatamente interessato.

Ai fini della validità della commissione devono essere presenti il rappresentante della Provincia e quello dell'Ufficio Scolastico Regionale; le decisioni verranno adottate a maggioranza semplice dei presenti e ciò deve risultare agli atti.

I Dirigenti scolastici possono, se ritenuto necessario, essere invitati per illustrare specifiche problematiche attinenti a propri istituti.

Le determinazioni degli Organi competenti – comunali per le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, per le direzioni didattiche e gli istituti comprensivi, provinciali per le scuole secondarie di secondo grado – sono inviate dagli stessi alla Giunta regionale, secondo la tempistica indicata in calce al presente documento.

4. CRONOGRAMMA ANNO 2011

Eventuale presentazione delle proposte alle Province	entro il 15 settembre 2011
Pareri delle Commissioni di Distretto Formativo	entro il 30 settembre 2011
Determinazioni degli Organi comunali e/o provinciali e invio alla Regione	entro il 20 ottobre 2011
Verifica degli indirizzi silenti da parte dell'USRV e invio alla Regione	entro il 20 ottobre 2011
Adozione della Delibera di Giunta Regionale	entro il 22 novembre 2011